Firmato digitalmente da

ALESSANDRO SCALIA

C = IT
Data e ora della firma:
17/12/2024 08:28:49

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO SCALIA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
alessandroscalia@pecavvpa.it
Tel. 091348888 - Via Libertà 171
90143 - PALERMO
Avv. ALESSIA MEZZATESTA
avv.alessiamezzatesta@pec.it
Tel. 091336529 – Piazza Castelnuovo 35
90141 - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA IL LAZIO

ROMA

RICORSO

della **Prof.ssa CINZIA BENNARDO**, nata a Palermo il 18 dicembre 1986, c.f. BNN CNZ 86T58 G273M, residente in Palermo (PA), via Alberto Verdinois 11, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà 171, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scalia (c.f. SCL LSN 75D22 G273L), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessia Mezzatesta (c.f. MZZ LSS 80E61 G273K), per mandato in calce al presente atto conferito su foglio separato e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio alle pec *alessandroscalia@pecavvpa.it* e *avv.alessiamezzatesta@pec.it*

CONTRO

1) il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,** c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

2) l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,** c.f. 80039860632, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

3) l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, c.f. 80018500829, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

4) della Prof.ssa **CHIARA GRAZIA OLIVERI,** nata a Gela il 14/10/1988, c.f. LVRCRG88R54D960Z

5) della Prof.ssa **CIADAMIDARO VINCENZA**, nata a Catania il 26/05/1978, c.f. CDMVCN78E66C351E

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

– del decreto prot. n. 70048, del 6 novembre 2024, del Direttore Generale dell'USR Campania, di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)*";

– dei successivi decreti di rettifica n. 77546, del 2 dicembre 2024, e con decreto n. 79956, del 10 dicembre 2024;

– della suddetta graduatoria di merito, come approvata in data 6 novembre 2024 e successivamente rettificata in data 2 dicembre e in data 10 dicembre;

– della nota del 25 ottobre 2024 della Commissione esaminatrice di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;

– dei verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione dalla stessa redatte limitatamente alla valutazione dei titoli;

– del bando di concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575;

– del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm.;

– dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58292, del 6 dicembre 2023;

– dell’avviso dell’USR Sicilia prot. n. 58637, del 9 dicembre 2023;

– dell’avviso dell’USR Sicilia prot. n. 59286, del 11 dicembre 2023;

– degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

FATTO

A) La Prof.ssa Cinzia Bennardo, in possesso di Laurea magistrale in “*Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente*” (classe LM37) conseguita il 18 marzo 2019 con il voto di 110/110 *cum laude*, è abilitata all’insegnamento nella classe di concorso AC25 per effetto del superamento del concorso ordinario 2020 in data 25 ottobre 2022, nonché nella classe di concorso AC24 per superamento del concorso 2020 in data 28 giugno 2023.

Ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi, la ricorrente aveva conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo, nell'anno accademico 2018/2019, i 24 CFU previsti dal previgente ordinamento e relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616.

B) Con Decreto Ministeriale n. 2575, del 6 dicembre 2023 (doc. 1), il MIM indiceva su base regionale il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 (doc. 2), finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1 al medesimo bando.

In particolare, tra i posti messi a concorso (All. 1 al bando), vi erano 5 sedi nella classe di concorso AC25 - "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)* - nella Regione Siciliana, che successivamente, con Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennai0 2020, venivano incrementate a n. 7 posti.

La gestione della procedura concorsuale per detta classe di concorso era affidata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. 2 al bando).

C) Il bando indicava i requisiti di ammissione al concorso in linea con quanto previsto dal D.M. 205/2023, contenente "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno…*".

In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del bando, erano "*ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,* ***congiuntamente*** *dei seguenti titoli:*

a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

Il successivo comma 3 dello stesso art. 4, tuttavia, consentiva la

partecipazione anche a coloro che, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, "*nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento"*.

L'art. 8 della *lex specialis* concorsuale stabiliva, poi, che le commissioni giudicatrici avrebbero avuto a disposizione duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

Con specifico riferimento ai titoli, i punteggi erano quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 11 del D.M. 205/2023 e della Tabella di cui all'allegato B al medesimo Decreto (doc. 2 bis).

Detta Tabella elencava al paragrafo A) i punteggi per i titoli di accesso alla procedura e, nello specifico:

- al punto A.1.1 il punteggio per il possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica, magistrale, ecc….) o del titolo di abilitazione, tra un minimo di 0 punti (per votazione inferiori a 75) e un massimo di punteggio di 12,5 punti corrispondente alla formula *(Voto del titolo di accesso riportato in centesimi -75):2*;
- al punto A.1.2 il punteggio, aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente punto A.1.1, per il possesso di abilitazione

specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso in misura pari a 12,50 punti.

Al paragrafo B), la Tabella individuava i punteggi per "*i titoli accademici e scientifici*" e, tra gli altri:

- al punto B.4.1 il punteggio per "*inserimento nella graduatoria di merito ovvero per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto in misura fissa pari a 12,50 punti*".

L'art. 9 del bando, rimandando all'art. 13, commi 9 e 10 del DM 205/20023, precisava, infine, che il 30 per cento dei posti sarebbe stato riservato in favore di coloro che avevano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

D) La ricorrente, essendo in possesso dei suddetti requisiti di accesso e avendo anche titolo alla riserva del 30%, presentava la domanda di partecipazione al concorso per i suindicati n. 7 posti nella classe di concorso AC25 (doc. 3).

In particolare, nella compilazione del quadro relativo ai titoli di accesso (pag. 3) la ricorrente alla voce "*Tipologia di titolo di accesso*" indicava "*titolo di studio e abilitazione specifica*" e, di seguito, inseriva sia il diploma di Laurea Magistrale (con il relativo voto) come titolo di studio, sia l'abilitazione specifica per la classe di concorso AC25 conseguita per effetto del superamento del concorso ordinario del 2020.

Dopo aver elencato i titoli di servizio svolti (comprensivi di tre anni di servizio prestati, nella specifica classe di concorso, presso istituzioni scolastiche statali (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), la candidata, come "*Altri titoli valutabili*" (pag. 8 della domanda), indicava il possesso di abilitazione specifica in altra classe di concorso (AC24) e, soprattutto, "*l'inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto*", ossia del concorso ordinario 2020, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria per la classe di concorso AC25 in data 25 ottobre 2022; indicava, altresì, il possesso della certificazione linguistica "DELE – C2".

In forza dei predetti titoli, come calcolati dal sistema informativo al momento del loro inserimento, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio di 36 punti.

E) La prof.ssa Bennardo superava brillantemente la prova scritta, conseguendo 96 punti, e la prova orale, ottenendo 100 punti.

F) In occasione dello svolgimento della prova orale, la ricorrente, come richiesto dalla commissione giudicatrice attraverso avviso pubblicato il 15/05/2024 sul sito della S.M.S. "G.B. Basile" di Giugliano in Campania (NA), consegnava le copie dei titoli dichiarati e precisamente: il certificato della laurea triennale in "*LINGUE E CULTURE MODERNE*" classe LT 11 (doc. 4), il certificato di laurea magistrale in "*LINGUE E LETTERATURE MODERNE DELL'OCCIDENTE E DELL'ORIENTE*" classe LM 37 (doc. 5), il certificato di conseguimento dei 24 CFU (doc. 6); copia conforme all'originale della certificazione linguistica DELE – C2.

G) In data 18 ottobre 2024, sull'area personale della piattaforma telematica veniva pubblicato il file della valutazione dei titoli (doc. 7) e la ricorrente appurava che la Commissione le aveva assegnato appena 11 punti (a fronte dei 36 punti inizialmente calcolati dal sistema), derivanti dalla sommatoria di:

- **5** punti per le certificazioni linguistiche (**voce B.4.12**);
- **6** punti per i titoli di servizio.

In palese violazione della *lex specialis*, invece, nessun punteggio veniva attribuito alla ricorrente per i titoli di accesso **(voce A.1.1),** pur essendo la stessa in possesso sia del diploma di laurea che dell'abilitazione specifica per la classe di concorso AC25, né per l'inserimento "*nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso per titoli e esami per lo specifico posto*" **(voce B.4.1)**.

H) La Prof.ssa Bennardo proponeva immediatamente reclamo avverso la valutazione dei titoli indirizzato alla Commissione esaminatrice (doc. 8), all'USR Campania e all'Ambito Territoriale di Napoli (doc. 9).

Solo la Commissione giudicatrice riscontrava la richiesta di chiarimenti della ricorrente, con nota/mail del 25 ottobre 2024, con cui sostanzialmente si limitava ad affermare di avere compiuto le proprie valutazioni, applicando le "*disposizioni ministeriali, dettate dal bando e dalla relativa tabella di valutazione*" (doc. 10).

I) Malgrado l'apparente rigetto del reclamo, la Commissione, in verità, provvedeva in data 24 ottobre 2024 ad una parziale rettifica del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli della ricorrente, assegnandole 23,5, derivanti dal riconoscimento, in aggiunta agli 11 punti della prima valutazione, dei 12,5 punti di cui alla voce

B.4.1 (doc. 11).

La Commissione inspiegabilmente prendeva in considerazione come titolo di accesso la sola abilitazione specifica, non assegnando alcun punteggio a detto titolo in considerazione del voto riportato dalla ricorrente: **nessun punteggio, dunque, veniva attribuito al diploma di laurea magistrale in "*Lingue e Letterature Moderne dell'Occidente e dell'Oriente*", conseguito dalla ricorrente il 18 marzo 2019 presso l'Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti !**

L) All'esito delle prove concorsuali veniva pubblicata la graduatoria di merito, approvata con decreto n. 70048, del 6 novembre 2024, del Direttore Generale dell'USR Campania (doc. 12).

La graduatoria era composta da n. 7 docenti, pari ai posti previsti dal bando di concorso (secondo quanto previsto dall'art. 9 del bando): al primo posto, con 229,25 punti, era collocata la prof.ssa D'Agostino Debora; al 6° posto, con 220,25 punti, era posizionata la prof.ssa Oliveri Chiara Grazia (al 6° posto); infine, chiudeva la graduatoria la prof.ssa Irene Proto, con 192,50 punti in possesso di titolo di riserva.

La ricorrente non si collocava nei primi sette posti, in posizione utile ai fini dell'assunzione, avendo ricevuto un punteggio complessivo di 219,50.

M) Con nota/pec del 21 novembre 2024, reiterata il 5 dicembre, l'odierna ricorrente, per il tramite dei sottoscritti difensori, presentava istanza di accesso agli atti al fine di conoscere gli indirizzi di residenza dei potenziali controinteressati (doc. 13, 14).

Tali richieste, ad oggi, non sono state esitate dall'USR Campania.

N) Con successivo decreto n. 77546, del 2 dicembre 2024, l'USR Campania rettificava la citata graduatoria in relazione ai reclami presentati da altri candidati, limitandosi a correggere alcuni punteggi, per effetto dei quali si trovava collocata al primo posto la prof.ssa Vincenza Ciadamidaro, con 229,50 punti e al sesto posto la prof.ssa Chiara Grazia Oliveri (doc. 15).

Rimaneva sempre esclusa dai primi sette posti la prof.ssa Bennardo in conseguenza della errata valutazione dei suoi titoli.

O) In data 10 dicembre 2024, l'USR Campania procedeva, a mezzo del decreto prot. n. 79956, all'ulteriore rettifica della graduatoria di merito, limitatamente alla riduzione del punteggio della prof.ssa Ciadamidaro, prima in graduatoria, che veniva ridotto a 229 punti (doc. 16).

P) In data 6 dicembre 2024, l'USR Sicilia, attraverso avviso pubblico prot. n. 58292, avviava la procedura informatizzata di immissione in ruolo, convocando i candidati inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'espressione della preferenza di provincia (doc. 17)

Q) In data 9 dicembre 2024, con avviso prot. n. 58637, l'USR Sicilia assegnava sulla provincia di Palermo le seguenti candidate: prof.ssa Debora D'Agostino, prof.ssa Chiara Grazia Oliveri e prof.ssa Irene Proto (doc. 18).

R) In data 11 dicembre 2024, con avviso prot. n. 59286, l'USR Sicilia, procedeva, infine, ad assegnare le sedi scolastiche alle suddette candidate, convocandole per l'assunzione in servizio entro 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione sede (doc. 19).

S) I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede,

pertanto, l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICA DELL'ART. 8, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DEL D.M. 205/2023 E AI PUNTI A.1.1, A.1.2 e B.4.1 DELLA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO B AL MEDESIMO D.M.. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEITÁ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA ILLOGICITÁ MANIFESTA, DELLA DISPARITÁ DI TRATTAMENTO E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

L'Art. 8, comma 5, del bando di concorso prevede che "*La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti*".

Il Decreto Ministeriale richiamato dalla citata clausola della *lex specialis* è il D.M. 205/2023, recante «*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*», che, all'art. 11, rinvia all'allegato "B" del medesimo D.M. contenente la «*Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi*».

É a quest'ultima Tabella, dunque, che occorre fare riferimento al fine di individuare i titoli ammessi a valutazione nel concorso *de*

quo e la relativa griglia di valutazione

Ebbene, come evidenziato nella superiore premessa in fatto, la Tabella in questione, alla lettera A), indica il «*Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale*», distinguendo tra i titoli di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per i posti comuni (punti A.1.1, A.1.2, A.1.3) ed i titoli di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno.

In particolare, i titoli di accesso alla procedura prescritti dal bando sono:

– laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

– laurea coerente con la classe di concorso + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico

oppure

– laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Il requisito comune è, dunque, la laurea coerente con la materia da insegnare AC25.

Quanto alla loro valutazione, il punto A.1.1 (rubricato «*Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni»)* prevede il riconoscimento di un punteggio variabile in base al voto, secondo la formula *(voto – 75):2,* per i candidati che hanno utilizzato per l'ammissione alla procedura concorsuale i seguenti titoli: "*Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o*

diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito). I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75".

Il successivo punto A.1.2 recita che "*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori punti 12,50. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali*".

Alla lettera B), poi, la Tabella indica i «*punteggi per i titoli accademici e scientifici*», stabilendo, al punto B.4.1, il riconoscimento di 12,5 per l'inserimento "*nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)*".

Ebbene, come anticipato nella superiore narrativa in fatto, la ricorrente ha dichiarato come titoli di accesso al concorso il

diploma di Laurea Magistrale congiuntamente all'abilitazione specifica per la classe di concorso AC25, secondo la regola base dettata dall'art. 4, comma 1°, del bando di concorso.

Il successivo comma 3, infatti, indica come deroga alla suddetta regola generale la possibilità di accedere al concorso con il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso accompagnato **o** dallo svolgimento negli ultimi cinque anni di un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre **o** dal conseguimento entro il 31 ottobre 2022 di 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Al momento della compilazione della domanda, dunque, la prof.ssa Bennardo ha inserito nella parte relativa ai titoli di accesso i riferimenti al suo Diploma di Laurea in "Lingue e Letterature Moderne dell'Occidente e dell'Oriente LM 37", conseguito il 18 marzo 2019 presso l'Università degli Studi di Palermo con il massimo voto di 110/110 e la lode, in quanto il sistema automatizzato consentiva l'inserimento di tali dati.

Tuttavia, inspiegabilmente, come si evince dalla scheda di valutazione dei titoli della ricorrente del 24 ottobre 2024, la Commissione esaminatrice non ha, in alcun modo, valutato il suddetto Diploma di Laurea, finendo per non riconoscere alcun punteggio alla stessa con riferimento ai titoli di accesso.

Invero, attraverso una illegittima manipolazione selettiva dei titoli dichiarati, l'organo di valutazione ha preso in considerazione come titolo di accesso la **sola** abilitazione specifica nella classe di

concorso AC25 conseguita attraverso il superamento del concorso ordinario 2020, ignorando del tutto la circostanza che la ricorrente fosse anche in possesso del Diploma di Laurea magistrale.

L'operato della Commissione è del tutto singolare ove tenga conto che, ad una semplice lettura della domanda di partecipazione, emerge che la ricorrente abbia dichiarato congiuntamente come titolo di accesso "*Titolo di studio e abilitazione specifica*", con la conseguenza che gli esaminatori avrebbero dovuto, anzitutto, valutare proprio il titolo di studio, ossia il diploma di Laurea Magistrale in "*Lingue e Letterature Moderne LM 37*", in quanto titolo fondamentale per la partecipazione alla selezione e indicato per primo dalla ricorrente nella sua domanda di partecipazione.

Qualora la Commissione avesse valutato il suddetto Diploma di Laurea, avrebbe attribuito alla ricorrente, in ragione del suo voto di laurea (110/110 riportato a 100), 12,5 punti in relazione alla voce A.1.1, frutto dell'applicazione della formula matematica *(100-75):2.*

Invece, ignorando il titolo di studio e prendendo in considerazione la sola abilitazione specifica, la Commissione ha finito per non assegnare alcun punteggio alla ricorrente, in quanto il suo voto di abilitazione in centesimi era pari a 74/100, inferiore alla franchigia di 75/100 prevista dal bando.

L'illegittimità di detta valutazione appare evidente laddove si consideri che la Tabella di cui all'allegato B al D.M. 205/2023, alla quale rinvia il bando di concorso, indica proprio il titolo di studio come primo e principale elemento di valutazione nell'ambito dei titoli di accesso rispetto all'abilitazione specifica, né le clausole della medesima *lex specialis* autorizzano la

Commissione a compiere una selezione tra i titoli congiuntamente dichiarati dalla candidata, optando per l'uno piuttosto che per l'altro e, nel caso concreto, per quello indicato per secondo ("*Titolo di studio e abilitazione specifica*"), soprattutto in considerazione del fatto che una simile scelta ha portato ad un risultato deteriore per la medesima concorrente.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, "*ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, V, 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709)*" (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1589).

In conclusione, dunque, ove la Commissione si fosse scrupolosamente attenuta alle previsioni del bando, avrebbe dovuto valutare il diploma di laurea piuttosto che il titolo di abilitazione; il risultato non cambia qualora la Commissione

avesse fatto applicazione del principio dell'interpretazione più favorevole per il candidato.

In un caso o nell'altro, la prof.ssa Bennardo ha titolo ad ottenere i 12,5 punti in più derivanti dal suo voto di laurea.

b) Siffatte conclusioni sono avvalorate anche dal fatto che l'interpretazione fatta propria dalla Commissione (sebbene non esplicitata in alcun atto, atteso che nella nota del 25 ottobre 2024 l'organo di valutazione si è limitato ad asserire di aver fatto applicazione delle disposizioni ministeriali) conduce ad un esito del tutto illogico.

Invero, la *ratio* sottesa alle previsioni del bando e del decreto ministeriale 205/2023 è quella di "premiare" i candidati in possesso sia del Diploma di Laurea che dell'abilitazione, consentendo la valutazione del primo attraverso il punteggio di cui al punto A.1.1 e la valutazione dell'abilitazione in modo differenziato a seconda delle modalità di conseguimento: se conseguita attraverso percorsi selettivi, con l'attribuzione dei 12,5 punti previsti dal punto A.1.2 della Tabella di valutazione ("*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali*"); nel caso di abilitazione conseguita tramite superamento di concorso con l'assegnazione dei 12,5 punti previsti dal punto B.4.1 ("*Inserimento nella graduatoria di merito ovvero*

*superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (**per ciascun titolo**)"* (in tal senso, anche le FAQ ministeriali 15 e 16).

Ma, in un caso o nell'altro, la valutazione dell'abilitazione **non** può sostituirsi alla valutazione della Laurea.

Diversamente ragionando, laddove si ritenga che la Commissione abbia fatto applicazione dei criteri previsti dal bando, sarebbero le stesse clausole della *lex specialis* e, prima ancora, del D.M. 205/2023 (*rectius*, della tabella di valutazione ad esso allegata) ad essere viziate da violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione fondati sull'art. 97 della Costituzione, in forza dei quali il concorso, per sua natura, deve consentire la selezione dei "migliori" e, quindi, meritevoli di annullamento in parte qua insieme ai successivi atti concorsuali.

La Corte Costituzionale si è più volte soffermata sulla identificazione della natura dei concorsi pubblici, chiarendo, a più riprese (sentenze nn. 7/2015; 211/2014, 134/2014; 137/2013, 107/2013, 72/2013, 7/2013; 62/2012; 310/2011, 299/2011; 267/2010; 189/2007, 363/2006, 81/2006), che il concorso pubblico costituisce meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito; esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa.

Ebbene, è del tutto palese che dette esigenze sarebbero del tutto mortificate se le clausole del bando e la tabella di valutazione richiamata dal bando (o, comunque, la loro concreta interpretazione ed applicazione) portassero ad attribuire un

punteggio inferiore ai candidati in possesso di titoli più qualificanti all'uopo appositamente dichiarati.

E proprio a questo illogico esito porta la mancata valutazione della laurea laddove indicata congiuntamente all'abilitazione come titolo di accesso.

Peraltro, l'ingiustizia di un simile sistema di valutazione è insita nel fatto che, ad oggi, il numero dei docenti muniti di abilitazione in aggiunta al titolo di studio è ancora limitato.

Quando, in futuro, il suddetto meccanismo di accesso andrà a regime, la mancata valutazione del voto di Laurea per i docenti muniti di abilitazione non determinerà più alcun effetto distorsivo: ma oggi, in una fase che ancora è possibile definire transitoria, nella quale ai concorsi a cattedre si può accedere anche attraverso il possesso del solo titolo di studio, unitamente ai 24 CFU oppure ai tre anni di servizio) – condizione in cui si trova al momento la maggior parte dei concorrenti - la scelta di valutare il voto della Laurea per questi ultimi, **e di non farlo per i docenti muniti anche di abilitazione (come la ricorrente)**, finisce proprio per discriminare i docenti più titolati, quelli che, a regime, dovrebbero essere gli unici ad accedere ai concorsi ordinari.

Non prendere in considerazione il voto di laurea per chi accede con abilitazione, dunque, trasforma quello che dovrebbe essere un valore aggiunto in un limite, che penalizza i docenti abilitati togliendo loro una frazione del possibile punteggio.

Tanto più che, mentre il voto di laurea è espresso in centodecimi, il voto di abilitazione è espresso in duecentocinquantesimi, con la conseguenza che i relativi punteggi, riportati in centesimi, come prescritto dal bando in combinato disposto con la tabella, danno

risultati diseguali, non rendendo conto del reale peso di due tipologie di valutazione nettamente differenti tra loro, poiché basate su criteri di diversa natura.

Nel caso concreto, la ricorrente è munita sia del requisito di abilitazione principale (diploma di laurea con il voto di 110/110esimi + abilitazione specifica con il voto di 185,50/250esimi) che dei requisiti di accesso sussidiari: la prof.ssa Bennardo, infatti, sin dal 2019, è in possesso dei 24 CFU, che già le avevano consentito di partecipare al concorso ordinario 2020, e ha svolto almeno tre anni di servizio, nella specifica classe di concorso, negli ultimi cinque presso istituzioni scolastiche statali, titoli tutti regolarmente dichiarati e documentati in occasione dello svolgimento della prova orale.

Come titolo di accesso, però, la ricorrente ha correttamente indicato quello principale (titolo di studio + abilitazione specifica) in quanto naturalmente più "qualificante" rispetto agli altri.

Ebbene, l'illogicità delle clausole del bando, come interpretate dalla Commissione esaminatrice, è tale che se la ricorrente (come hanno fatto altri candidati) avesse utilizzato uno degli altri titoli di accesso, indicando il possesso dell'abilitazione concorsuale solo come "altro titolo", la stessa si sarebbe vista valutare il ben più favorevole voto di laurea, ottenendo altri 12,5 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi, addirittura, al primo posto nella graduatoria di merito.

Non v'è chi non veda, quindi, che l'interpretazione della Commissione determina effetti del tutto paradossali.

Da un lato, infatti, due candidati, aventi gli stessi titoli con identici voti (laurea + abilitazione), vengono valutati in modo differente a

seconda di dove hanno inserito l'abilitazione all'interno della domanda; dall'altro, un candidato in possesso della sola laurea, oltre ai 24 CFU, ma non dell'abilitazione, finisce per prevalere su candidati, come la ricorrente, che sono in possesso congiuntamente del titolo di studio e del titolo di abilitazione.

Si tratta di un palese sviamento della procedura concorsuale da quelle che sono le sue finalità di selezionare e premiare i candidati "migliori" in base agli esiti delle prove concorsuali ed ai titoli.

Anche per tali motivi, gli atti impugnati non potranno che essere rigettati.

*** *** ***

ISTANZA DI SOSPENSIONE E/O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI ATIPICHE.

Dalle superiori argomentazioni, è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Quanto, poi, al requisito del *periculum in mora*, grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito.

La prof.ssa Bennardo, infatti, pur in possesso della laurea e dell'abilitazione, nonché di una notevole esperienza di insegnamento, vedrebbe frustrata l'aspettativa ad una sacrosanta stabilizzazione lavorativa dopo tanti anni di precariato perdendo la possibilità di ottenere uno dei posti messi a concorso.

Si ribadisce, infatti, che la ricorrente con il riconoscimento di 12,5 punti in più rispetto ai 219,50 attribuiti otterrebbe un punteggio totale di 232 punti, che la collocherebbe al primo posto della

graduatoria con la possibilità di scegliere per prima provincia e sede di servizio.

Peraltro, la ricorrente, avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio nella classe di concorso specifica presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, ha diritto, ai sensi dell'art. 13 del bando, a concorrere per il 30 per cento dei posti riservati

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

In via cautelare, sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso e/o adottare le misure cautelare atipiche che saranno ritenute idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso anche con riferimento alla scelta della Provincia e della sede tra quelle messe a concorso.

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

Ove ritenuta la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti inseriti nella graduatoria di merito autorizzare la notifica per pubblici proclami vista la mancata comunicazione da parte dell'USR Campania dei dati dei graduati più volte richiesti o, in subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti di comunicare gli indirizzi di residenza ad oggi non comunicati sebbene richiesti.

Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è esente dal pagamento del C.U. per la situazione

reddituale della ricorrente come da autocertificazione che si deposita insieme al ricorso.

Palermo, 17 dicembre 2024

Avv. Alessandro Scalia Avv. Alessia Mezzatesta

Pubblicato il 06/02/2025

N. 02721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2025 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2025, proposto da

Cinzia Bennardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Scalia, Alessia Mezzatesta, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

di Chiara Grazia Oliveri, Vincenza Ciadamidaro, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto prot. n. 70048, del 6 novembre 2024, del Direttore Generale dell'USR Campania, di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)";

- dei successivi decreti di rettifica n. 77546, del 2 dicembre 2024, e con decreto n. 79956, del 10 dicembre 2024;
- della suddetta graduatoria di merito, come approvata in data 6 novembre 2024 e successivamente rettificata in data 2 dicembre e in data 10 dicembre;
- della nota del 25 ottobre 2024 della Commissione esaminatrice di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;
- dei verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione dalla stessa redatte limitatamente alla valutazione dei titoli;
- del bando di concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575;
- del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm.;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58292, del 6 dicembre 2023;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58637, del 9 dicembre 2023;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 59286, del 11 dicembre 2023;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 65 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato che il ricorso risulta essere notificato ad almeno un controinteressato, imponendosi dunque la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse per la parte ricorrente;

2. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

3. Considerato, inoltre, che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex* art. 12 *bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022 e che va, conseguentemente, disposta la conversione del rito;

4. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

5. Ritenuto, altresì, necessario acquisire dall'Amministrazione intimata una dettagliata relazione sui fatti di causa, dalla quale risultino le ragioni della mancata attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati, come prospettato da parte ricorrente;

6. Ritenuto, a tal fine, di assegnare al Ministero dell'Istruzione e del Merito giorni trenta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della documentazione richiesta;

7. Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo della camera di consiglio, alla data del 18 marzo 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza *Bis*) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **SICILIA**
Classe di concorso: **AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)**
Posti a bando: **7**

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	CIADAMIDARO	VINCENZA		90,00	95,00	44,00	229,00		
2	AMICO	CHIARA CORINNE		92,00	100,00	36,00	228,00		
3	D'AGOSTINO	DEBORA		92,00	95,00	38,50	225,50	X	
4	RIGANO	CATERINA		100,00	100,00	23,50	223,50		
5	CAVALLARO	ALESSIA		90,00	87,00	45,00	222,00		
6	OLIVERI	CHIARA GRAZIA		92,00	90,00	38,50	220,50	X	
7	PROTO	IRENE		94,00	86,00	12,50	192,50		X

* Precedenza a parità di punteggio *(art 5 c.4 DPR 487/1994)*

Banca Sella

DATA 21/02/2025

CONFERMA BONIFICO

DETTAGLIO BONIFICO

Data esecuzione ordine	21/02/2025
Conto corrente di addebito	1G52799092340
BIC beneficiario	BITAITRRENT
Conto corrente di accredito - IBAN	IT94M0100003245348013355004
Importo bonifico	100,00 EUR
Ordinante	ALESSANDRO SCALIA
Causale del bonifico	Notifica per pubblici proclami ricorso Bennardo Cinzia n. 5-2025 del TAR Lazio, Roma, sezione 3 bis, autorizzata con ordinanza 2721-2025
Beneficiario	Ministero dellIstruzione e del Merito
Nome banca beneficiario	BANCA D ITALIA
Stato banca beneficiario	IT
Data valuta beneficiario	24/02/2025
Data valuta ordinante	21/02/2025

DATI ESECUZIONE

N. CRO	89624445212032684804607046O0IT

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALL'OPERAZIONE

Commissioni	1,00 EURO

Questa operazione di pagamento non è più annullabile.

Banca Sella S.p.A.

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 984.130.745 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015.35011 - Fax 015.351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III Bis con ordinanza n. **2721/2025** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito del ricorso r.g**. 4/2025** e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III Bis, R.G. n. **4/2025**

2) Nome dei ricorrenti:

PROF.SSA CINZIA BENNARDO, nata a il residente, in Via , C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Scalia e Alessia Mezzatesta del Foro di Palermo.

3) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

annullamento previa sospensione:

-del decreto prot. n. 70048, del 6 novembre 2024, del Direttore Generale dell'USR Campania, di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)*";

- dei successivi decreti di rettifica n. 77546, del 2 dicembre 2024, e con decreto n. 79956, del 10 dicembre 2024;

- della suddetta graduatoria di merito, come approvata in data 6 novembre 2024 e successivamente rettificata in data 2 dicembre e in data 10 dicembre;

- della nota del 25 ottobre 2024 della Commissione esaminatrice di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;

- dei verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione dalla stessa redatte limitatamente alla valutazione dei titoli;

- del bando di concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575;

- del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm.;

- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58292, del 6 dicembre 2023;

- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58637, del 9 dicembre 2023;

- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 59286, del 11 dicembre 2023;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

5) Sintesi dei motivi di ricorso:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICA DELL'ART. 8, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DEL D.M. 205/2023 E AI PUNTI A.1.1, A.1.2 e B.4.1 DELLA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO B AL MEDESIMO D.M.. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEITÁ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA ILLOGICITÁ MANIFESTA, DELLA DISPARITÁ DI TRATTAMENTO E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La ricorrente ha dichiarato come titoli di accesso al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo),* il diploma di Laurea Magistrale congiuntamente all'abilitazione specifica per la classe di concorso AC25, secondo la regola base dettata dall'art. 4, comma 1°, del bando di concorso.

Il successivo comma 3, infatti, indica come deroga alla suddetta regola generale la possibilità di accedere al concorso con il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso accompagnato o dallo svolgimento negli ultimi cinque anni di un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre o dal conseguimento entro il 31 ottobre 2022 di 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Al momento della compilazione della domanda, dunque, la prof.ssa Bennardo ha inserito nella parte relativa ai titoli di accesso i riferimenti al suo Diploma di Laurea in "Lingue e Letterature Moderne dell'Occidente e dell'Oriente LM 37", conseguito il 18 marzo 2019 presso l'Università degli Studi di Palermo con il massimo voto di 110/110 e la lode, in quanto il sistema automatizzato consentiva l'inserimento di tali dati.

Tuttavia, inspiegabilmente, come si evince dalla scheda di valutazione dei titoli della ricorrente del 24 ottobre 2024, la Commissione esaminatrice non ha, in alcun modo, valutato il suddetto Diploma di Laurea, finendo per non riconoscere alcun punteggio alla stessa con riferimento ai titoli di accesso.

Invero, attraverso una illegittima manipolazione selettiva dei titoli dichiarati, l'organo di valutazione ha preso in considerazione come titolo di accesso la sola abilitazione specifica nella classe di concorso AC25 conseguita attraverso il superamento del concorso ordinario 2020, ignorando del tutto la circostanza che la ricorrente fosse anche in possesso del Diploma di Laurea magistrale.

In conclusione, dunque, ove la Commissione, anziché adottare un'interpretazione illogica delle clausole del bando che finisce per penalizzare i candidati più meritevoli, si fosse scrupolosamente attenuta alle previsioni della lex specialis, avrebbe dovuto valutare il diploma di laurea piuttosto che il titolo di abilitazione; il risultato non cambia qualora la Commissione avesse fatto applicazione del principio dell'interpretazione più favorevole per il candidato.

In un caso o nell'altro, la prof.ssa Bennardo ha titolo ad ottenere i 12,5 punti in più derivanti dal suo voto di laurea e a collocarsi al primo posto della graduatoria di merito.

6) Indicazione nominativa dei soggetti inseriti in graduatoria:
I docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)* nella Regione Siciliana e precisamente i professori:
Ciadamidaro Vincenza; Amico Chiara Corinne; D'Agostino Debora; Rigano Caterina; Cavallaro Alessia; Oliveri Chiara Grazia; Proto Irene.

7) L**o svolgimento del processo,** iscritto al n. 4/2025 può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

8) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza **2721/2025** emessa nel ricorso n. **12501/2021**.

9) Unitamente al presente Avviso sarà pubblicato il testo integrale del ricorso introduttivo.

Avv. Alessandro Scalia

ALESSANDRO SCALIA
Firmato digitalmente da ALESSANDRO SCALIA
Data: 2025.02.21 08:17:18 +01'00'